



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

S2003/20
Pg 6658P/1P

Il Giudice di Pace di Roma, sezione IV civile, nella persona dell'Avv. Emilio Capossela ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 66589/2019 del ruolo generale promossa

DA

- C. T. S. P. N. S. C., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. B. S.

ATTORE

CONTRO

- S. C.

CONVENUTO –contumace- e

- U. A. S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, denominata d'ora in avanti, per brevità 'U.', difesa e rappresentata dall'Avv. S. B.

CONVENUTA

Oggetto: risarcimento danni da incidente stradale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 10.09.2019, l'attore, come sopra rappresentato e difeso, premettendo in fatto:

1. Che il giorno 24.4.2019 alle ore 15.30, l'autovettura T. O. Z. Tg. di proprietà della C. T. S. P. e dal Sig. F. P. condotta, mentre percorreva L. E. R. in R. per entrare nel parcheggio del supermercato, veniva urtata dall'auto B. Tg. di proprietà della Sig.ra G. T. dalla medesima condotta;
2. Che la responsabilità dell'evento è da imputarsi alla conducente dell'autovettura B., la quale, nell'uscire dal parcheggio, senza concedere alcuna precedenza, ha urtato il T. che stava regolarmente transitando, il tutto in spregio delle più elementari norme di comune condotta alla guida così come imposte dal CDS;
3. Che, a seguito del sinistro l'autovettura T. O. Z. Tg. di proprietà della C. T. S. P. ha subito danni nella fiancata posteriore sinistra, quantificati, nella perizia redatta dal CT G. B. in €. 800,00, comprensivi del fermo tecnico;
4. Che i conducenti dei veicoli coinvolti hanno redatto e sottoscritto il modello CID;
5. Che all'incidente hanno assistito testimoni che ne possono confermare la dinamica;
6. Che all'epoca dell'evento l'autovettura T. O. Z. Tg. di proprietà della C. T. S. P. risultava assicurata con U. polizza n. , mentre l'autovettura B. Tg. di proprietà della Sig.ra G. T. responsabile del sinistro, risultava assicurata con U.;
7. Che è stata avanzata richiesta di risarcimento danni dallo S. T. del CT G. B. con racc.ta AR del 26.4.2019, inviata alla U. S. e p.c. alla U. S.;
8. Che, l'attrice, ..., intende promuovere l'azione risarcitoria nei confronti del responsabile civile e dell'istituto assicuratore di quest'ultimo;
9. Che è interesse e facoltà dell'attrice adire la competente A.G.O. per ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti, compreso il danno da fermo tecnico, essendo il veicolo de quo un taxi con regolare licenza d'esercizio ...".

tutto ciò premesso, conveniva in giudizio il convenuto, formulando le seguenti conclusioni:

“Voglia l'Ecc.mo Giudice di Pace, contrariis reiectis, acciarrata previamente la civile ed unica responsabilità della sig.ra G. T. nella causazione dell'evento de quo, condannare la stessa in una e in solido con la U. spa, in persona del l.r.p.t., al pagamento a favore dell'attrice, a titolo di risarcimento di tutti i danni materiali, compreso il danno da fermo tecnico, subiti a seguito del sinistro di cui in premessa, della somma di € 800,00; in via subordinata, alla somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda. Con vittoria di spese e compensi legali oltre I.V.A. e C.P.A. anche per la fase stragiudiziale. ...”.

Si costituiva con comparsa di costituzione la U. chiedendo il rigetto della domanda.

La causa veniva istruita, nella contumacia del convenuto S. C. documentalmente, con interrogatorio formale dello stesso S. C. e con esame del teste sig.ra C. L. di parte attrice, ed all'udienza del 23.10.2020, previa precisazione delle conclusioni e discussione, veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attorea è fondata nei limiti di seguito esposti.

L'attore non ha dimostrato che la causa del sinistro, la cui sussistenza non è comunque in contestazione, sia dipesa da colpa esclusiva della condotta di guida della convenuta G. T. proprietaria dell'autoveicolo B. dalla stessa condotta in occasione dell'evento.

La dinamica del sinistro si è potuta ricavare esclusivamente dalle indicazioni risultanti dal modello Cai sottoscritto tra le parti ove risultano barrate, per il veicolo O. la casella con la dicitura “entrava in un parcheggio, in un luogo privato, in una strada vicinale”, e per il veicolo B. la casella con la dicitura “usciva da un parcheggio, da un luogo privato, da una strada vicinale” e, nello spazio del modulo dedicato alle ‘osservazioni’, il conducente della O. inseriva “mentre scendevo la rampa di accesso al garage del supermercato venivo urtato dal veicolo che usciva dallo stesso” e senza alcuna più chiara indicazione.

Peraltro, dalla foto del veicolo O. depositata dall'attore non si riescono ad individuare danni che possano meglio chiarire la dinamica esatta dell'incidente.

In tale situazione, atteso che l'unica prova a favore dell'attore concerne la mancata risposta all'interrogatorio formale della convenuta G. T. che non può, di per sé sola, in assenza di altre apprezzabile prove, supplire alla dimostrazione certa del fatto causativo del danno, e, quindi, alla dinamica del sinistro, deve prendersi atto che nessuno dei due conducenti ha fornito alcuna prova liberatoria in ordine alla presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, co. 2 cc., nel senso di aver osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada da valutarsi con riferimento alle circostanze del caso concreto.

La responsabilità del sinistro andrà pertanto posta al 50% a carico di ciascun conducente

Per quanto attiene i danni materiali subiti dal veicolo O., possono equitativamente liquidarsi, in assenza di Ctu ma in presenza della perizia fatta effettuare sul mezzo dal fiduciario della U., nell'importo di € 660,00, inclusa Iva ed il fermo tecnico, da ritenersi congruo in relazione al tipo di incidente ed al tipo di veicolo danneggiato.

Non risulta in atti la perizia che sarebbe stata fatta effettuare sulla O. dall'attore e richiamata in citazione.

Attesa la percentuale di responsabilità di cui sopra i convenuti andranno pertanto condannati in

solido al pagamento in favore dell'attore del (la metà del) suddetto importo, ossia ad € 330,00 che la U [redacted] ha affermato -ma non dimostrato nel corso dell'istruttoria- di aver già versato all'attore il quale ha negato di aver mai ricevuto l'assegno pur allegato in copia al fascicolo della U [redacted]

Sull'importo come sopra spettante all'attore, sono dovuti gli interessi e la rivalutazione dalla data del sinistro al saldo.

Le spese del giudizio vengono liquidate, in considerazione del parziale accoglimento della domanda, come da dispositivo.

P.Q.M.


Il Giudice di Pace, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta dall'attore contro G [redacted] T [redacted] e la U [redacted] condanna in solido i convenuti a pagare all'attore:

A) la somma di € 330,00 oltre gli interessi legali e la rivalutazione secondo quanto esposto in parte motiva;

B) il 50% delle spese di lite che liquida -già detratte della restante metà che dichiara compensata- in € 500,00 di cui € 50,00 per spese oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 23.11.2020.

IL GIUDICE DI PACE



DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, il 26.11.20
IL CANCELLIERE
Alessandra Miseria

